

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 121

Misure dirette al riconoscimento della filiazione

19/05/2024 - 03:16

Indice

1. DDL S. 121 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 121	4

1. DDL S. 121 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 121

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 121

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PIRRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Misure dirette al riconoscimento della filiazione

Onorevoli Senatori. - La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella costituzionale impongono di assicurare copertura giuridica alle relazioni già in essere e a quelle future nell'esclusivo interesse del minore, in quanto il diritto alla vita familiare si esplica anche nelle situazioni di fatto generate dai legami affettivi e indipendentemente dall'orientamento sessuale dei componenti dell'unione.

La Corte costituzionale, recentemente (sentenza n. 33 del 9 marzo 2021), pur ribadendo che il divieto, penalmente sanzionato, di ricorrere alla maternità surrogata risponde a una logica di tutela della dignità della donna e mira anche ad evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate, ha tuttavia osservato che l'ordinamento deve garantire piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. La stessa Corte ha anche dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa sul presupposto che esso si pone in contrasto con la libertà di autodeterminazione dell'individuo e con la tutela della salute psicofisica della persona.

La questione, ora sottoposta alla nostra attenzione, deve focalizzarsi sui migliori interessi del bambino nei suoi rapporti con la coppia che abbia condiviso il percorso che va dal suo concepimento in un Paese in cui la maternità surrogata e la procreazione medicalmente assistita omogenitoriale eterologa sono lecite, fino al suo trasferimento in Italia, dove la coppia se ne prende cura quotidianamente. Il principio secondo il quale, in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dell'interesse superiore del minore è stato espresso anzitutto nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Con riguardo alle ipotesi della cosiddetta maternità surrogata, la Corte costituzionale ha riformulato il principio in parola nel senso che nelle decisioni concernenti il minore deve essere perseguita una soluzione ottimale « in concreto » coincidente, dal punto di vista morale, nella miglior cura della persona.

In questa situazione - ha osservato la Corte - l'interesse del minore è quello di « ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata ». Questi legami sono, infatti, parte integrante della stessa identità del minore, che vive e cresce nell'ambito di una determinata comunità di affetti; il che vale anche se questa comunità è strutturata attorno a una coppia composta da persone dello stesso sesso, poiché l'orientamento sessuale non incide di per sé sull'idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale.

Alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali l'attuale assetto del diritto vigente implicherebbe

per il minore nato da maternità surrogata o da procreazione medicalmente assistita eterologa una *capitis deminutio* del tutto analoga, se non più grave, a quella in danno ai figli cosiddetti incestuosi, rimossa dalla Corte con la sentenza n. 494 del 28 novembre 2002, atteso che il bambino dovrebbe patire le conseguenze sanzionatorie di una condotta posta in essere dai genitori, in nome di « una concezione "totalitaria" della famiglia ».

Proprio per queste ragioni, il ricorso all'adozione in casi particolari, previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e già considerato praticabile dalla Cassazione, costituisce una forma di tutela degli interessi del minore significativa ma non del tutto adeguata, non attribuendo all'adottante la genitorialità.

A fronte di questi autorevoli richiami il Parlamento non può più essere insensibile al riconoscimento dei nuovi aspetti e delle nuove declinazioni di situazioni già presenti.

Pertanto il presente disegno di legge, partendo dalla circostanza che il dato genetico non costituisce requisito imprescindibile della famiglia, ha lo scopo, da un lato, di assicurare la tutela degli interessi del bambino al riconoscimento del suo rapporto giuridico con il genitore « intenzionale » attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere che riconosce la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia accertata in concreto la corrispondenza con gli interessi del minore e senza essere subordinato all'assenso del genitore biologico. Dall'altro lato, si propone di valorizzare la cosiddetta genitorialità sociale dal momento che il principio secondo cui i genitori sono individuati sulla base del consenso e non del DNA è stato previsto proprio dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, per ogni ipotesi di nascita a mezzo di procreazione medicalmente assistita omologa (ed eterologa, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza 162 del 10 giugno 2014), anche se in violazione dei principi stabiliti dalla legge stessa in materia di soggetti legittimati e tecniche consentite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni concernenti la tutela del nato per le coppie dello stesso sesso)

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo nonché i nati da maternità surrogata nei Paesi dove queste sono consentite dall'ordinamento acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata all'estero o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere, al tribunale per i minorenni competente, che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7.
2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio dalla coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio dalla coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e senza altra formalità di procedura, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.
4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti, per esteso.
5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio dalla coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

7. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti la tutela del nato per le coppie unite in matrimonio)

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nonché i nati da maternità surrogata nei Paesi dove queste sono consentite dall'ordinamento acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia unita in matrimonio, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 254 del codice civile, previo consenso informato da parte di quest'ultima nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 3.

(Trascrizione dell'atto di nascita)

1. È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia o all'estero del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero là dove questa è consentita dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore.

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le modificazioni necessarie ai fini dell'attuazione del comma 1.

Art. 4.

(Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)

1. All'articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il comma 3 è abrogato.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di filiazione, responsabilità genitoriale, diritti e doveri dei figli e adozione piena, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei genitori ove non diversamente stabilito.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono a sostituire le espressioni: « madre e padre » con la seguente: « genitori », dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti *web*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.